

OGGETTO: SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEGLI STUDI MEDICI

Il 15/05/2008 è entrato in vigore il D.lgs 81 del 09/04/2008 (G.U. n. 101 del 30/04/2008 S.O. n. 108) sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La suddetta normativa, sostituisce ed accorpa tutta la legislazione emanata in materia dal 1955 ad oggi, imponendo ad ogni Datore di Lavoro*, fin dall'inizio dell'attività con l'utilizzo di lavoratori, l'elaborazione documentata e condivisa, di un sistema per la prevenzione e protezione dei lavoratori agendo su tre direttive principali :

1. organizzazione
2. valutazione di tutti i rischi
3. informazione, formazione ed addestramento

ORGANIZZAZIONE (documentata):

- nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e relativa formazione non inferiore a 16 ore, con ripetizione nel tempo;
- nomina addetto/i al primo soccorso; per i non medici, formazione iniziale di 12 ore e, ripetizione triennale di 4 ore ;
- nomina addetto/i antincendio e relativa formazione di ore 4 (medici base, piccole strutture) o 8 (es. poliambulatori, uso e deposito di particolari sostanze combustibili od infiammabili per quantità) , con ripetizione nel tempo;
- nomina Medico Competente in medicina del lavoro per gli accertamenti di idoneità alla mansione sui lavoratori esposti a rischi per la salute, identificati con la valutazione dei rischi ;
- nomina da parte dei lavoratori, di un loro Rappresentante e relativa formazione dello stesso per 32 ore o, scelta del Rappresentante Territoriale (se istituito);

VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI (documentata):**

- valutazione dei rischi lavorativi inerenti: luoghi di lavoro, impianto elettrico (contatti diretti ed indiretti, verifiche periodiche e relativa manutenzione), impianto produzione calore, attrezzature utilizzate;
- valutazione del rischio chimico per utilizzo durante l'attività di farmaci, prodotti pulizie, ecc.;
- valutazione del rischio biologico per contatto con liquidi organici o sostanze inquinate;
- valutazione del rischio da uso di Videoterminali, microclima, organizzazione del lavoro;
- valutazione dei rischi fisici quali rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti ed ottiche, campi elettromagnetici;
- valutazione di particolari situazioni derivanti dall'utilizzo di personale femminile (stato di gravidanza ed allattamento), stranieri (comprensione della lingua), minori (mancanza di esperienza), disabili, ecc.;

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (documentata):

- all'atto dell'assunzione o inizio rapporto lavorativo, ogni lavoratore deve essere preventivamente informato (art 36), formato ed addestrato (art. 37) sui rischi lavorativi generali e specifici relativi alla propria mansione;
- ripetizione della formazione all'evoluzione dei rischi o al cambio della mansione;
- ripetizione periodica, se il lavoratore dimostra di non aver compreso i rischi e i comportamenti di sicurezza impartiti;

A cura del Servizio Sicurezza
Confartigianato di Rimini

Sig. Paolo Corbelli
Sig. Giovanni Lezzi
Tel. 0541/760911 – 760941 – 760943
Fax 0541/760940
E-mail info@confartigianato.rn.it

* Datore di Lavoro è identificato in qualsiasi soggetto che utilizzi nella propria attività soci, dipendenti, studenti o tirocinanti, occasionali, CO.CO.PRO, volontari, ecc.

Gli studi medici associati, non costituiti in forma societaria (es. S.N.C., S.R.L., ecc.) in cui non si faccia uso di lavoratori come sopra specificato, vanno obbligatoriamente osservate tutte le norme tecniche, ma non organizzative (es. impianti, attrezzature, locali in regola con le normative tecniche ed urbanistiche).

** il D.lgs 81/08 prevede ancora la possibilità, per un tempo limitato in corso di definizione, in capo allo stesso Datore di Lavoro, di autocertificare la valutazione dei rischi, fatta eccezione per quelli particolari (chimico, cancerogeno, ecc.).

E' chiaro che in caso di contestazione, spetta allo stesso Datore di Lavoro dimostrare cosa sia stato valutato e, quali prevenzioni e protezioni siano state definite ed identificate.